



Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 DEL 09-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL 2021 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158.

L'anno **duemilaventuno** addì **nove** del mese di **Aprile**, alle ore **20:00**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale mediante audio-video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'inizio della seduta sono presenti i Signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MATTIOTTI FLAVIANO	X		AVIGO NOEMI	X	
PODAVINI RICCARDO	X		SARAMONDI MARCO	X	
SOMENSINI GIULIANO	X		BERTINI ISIDORO	X	
ALBORALETTI MAURO	X		LEALI VITTORIANO		X
SANDRINI GIAN FRANCO	X		MATTIA LAURA	X	
MATTIOTTI MATTEO	X		BOSELLI CRISTIAN	X	
POLATO STEFANO	X				

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

E' presente alla seduta, l'Assessore esterno COMINCIOLI LIVIANA.

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la trascrizione degli interventi è effettuata attraverso sbobinatura della registrazione audio del Consiglio Comunale, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata.

Udito il dibattito sul punto n. 3 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, come risulta dal verbale di seduta (Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato di dare atto che la votazione sulla proposta di deliberazione n. 14 del 23-03-2021 ha avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri favorevoli n. 9

Consiglieri contrari n. 3 (Isidoro Bertini, Cristian Boselli, Laura Mattia)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 14 del 23-03-2021 riportata in calce alla presente.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

A seguito di successiva e separata votazione cha ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri favorevoli n. 9

Consiglieri contrari n. 3 (Isidoro Bertini, Cristian Boselli, Laura Mattia)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA

Proposta n. 14 del 23-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL 2021 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158.

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, introducendo l'imposta unica comunale (IUC), precisa che tra i componenti della IUC è presente anche la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2014 avente a oggetto "Istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) e approvazione del relativo regolamento applicativo.";

Considerato che l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il 5° comma dell'articolo 36 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che così dispone:

"5. Le tariffe TARI sono informate ai criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che:

- ha abrogato la lettera g) del comma 2 dell'art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quale prevedeva la facoltà dei comuni di assimilare agli urbani, entro determinati limiti qualitativi e quantitativi, i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche;
- ha definito come urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter), n. 2) D.Lgs. 152/2006) i rifiuti di cui alle tipologie indicate nell'allegato L-quater prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies;

Considerato peraltro che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha riconosciuto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il potere di

regolamentazione in materia di rifiuti, anche per quanto concerne la determinazione delle tariffe applicate agli utenti, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

- a decorrere dall'esercizio per l'anno 2020, l'ARERA ha approvato varie disposizioni volte a regolamentare il settore dei rifiuti;

Vista, in particolare, la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 e s.m.i. di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Atteso che, con la citata delibera, ARERA ha previsto, all'art. 6:

- che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- che l'ETC proceda alla validazione PEF, ovverosia alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano;
- che l'ETC, quindi, assunte le pertinenti determinazioni, provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Considerato che, non avendo la Regione Lombardia provveduto ad istituire appositi Ambiti territoriali, le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono attribuite ai singoli Comuni;

Atteso, pertanto, che la validazione del PEF spetta al Comune di Manerba del Garda, quale Ente Territorialmente Competente;

Rilevato che, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 26 del 15 marzo 2021 e dell'incarico conferito con determinazione n. 33 del 18 marzo 2021, il Dott. Ugo Venanzio Gaspari procedeva alla validazione del PEF 2021;

Vista la conseguente deliberazione consiliare n. 13 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto “*Approvazione del piano economico finanziario (PEF) dell'anno 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;

Considerato che, ai fini del calcolo delle tariffe TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 652, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, come modificato, da ultimo, dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 257, “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

Rilevato che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti delle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 169° comma dell'art. 1 della legge n. 296/2006 dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,*

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo differimento disposto con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 106 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, fosse differito al 31 gennaio 2021;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 (G.U. n. 13 del 18.01.2021) ha prorogato detto termine al 31 marzo 2021;
- il comma 4 dell'art. 30 del decreto legge n. 41/2021 ha ulteriormente prorogato il termine al 30 aprile 2021;

Rilevato, peraltro, che l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto che “*limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*”;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica alla TARI il tributo provinciale ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la relazione tecnica per il calcolo delle tariffe, elaborata dall'Ufficio tributi e dall'Ufficio Igiene Urbana e Tutela Ambientale ed acquisita al protocollo comunale con il n. 4555 del 30.03.2021 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Tenuto conto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. Di approvare l'allegata relazione tecnica per il calcolo delle tariffe 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Allegato 1);
2. Di approvare le tariffe 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come risultanti dalla relazione tecnica di cui al punto 1);
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, del 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 e del 169° comma dell'art. 1 della legge n. 296/2006, le tariffe TARI di cui al punto 1) e al punto 2) entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.
4. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo

giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
FLAVIANO MATTIOTTI

Il Vice Segretario
DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Vice Segretario
DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI



protocollo n. 4555

Manerba del Garda, 30 marzo 2021

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Ufficio tributi

Ufficio igiene urbana e tutela ambientale

sito internet: <http://www.comune.manerbadelgarda.bs.it>

posta elettronica: ufficiotributi@comune.manerbadelgarda.bs.it

posta elettronica: lavoripubblici@comune.manerbadelgarda.bs.it

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR N. 158/1999 PER LA DEFINIZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 683, DELLA LEGGE N. 147/2013

PROSPETTO DI ELABORAZIONE DELLA TARI 2021

L'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La tassa sui rifiuti (TARI) continua, pertanto, ad essere disciplinata dai commi 641 a 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Per effetto dell'abolizione della IUC nei termini di cui alla legge n. 160/2019, il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 24 del 3 luglio 2020 ha approvato un apposito Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti con effetto dal 1° gennaio 2020.

Come disposto dal 639° comma dell'art. 1 della legge n. 147/2013, la TARI è destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il 5° comma dell'articolo 36 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) dispone che le tariffe TARI siano informate ai criteri contenuti nel DPR n. 158/1999.

Questo prospetto di elaborazione espone, tra l'altro, i criteri di valutazione utilizzati per la definizione delle tariffe per la TARI, rispetto al regolamento per l'applicazione della TARI e al piano economico-finanziario. Nel calcolo delle tariffe del tributo si è tenuto conto delle prescrizioni applicabili di cui al titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Prima di procedere con l'esposizione dei criteri di calcolo delle tariffe, preme precisare che per utenze domestiche si intendono le utenze abitative, mentre per utenze non domestiche si intendono tutte le utenze diverse dalle abitazioni.

Ai fini della determinazione dei costi di esercizio (e dei ricavi corrispondenti) da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, ai sensi del 2° comma dell'art. 21 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, si è assunta la quota di partecipazione al gettito della tassa rifiuti di cui al ruolo ordinario per il 2020:

49,270% da attribuire alle utenze domestiche;

50,730% da attribuire alle utenze non domestiche;

I dati dei costi del servizio rifiuti sono stati forniti dall'Unione dei Comuni della Valtenesi (Area economico-finanziaria e Area tecnica), nonché da Garda Uno spa. I costi sono stati assunti al lordo dell'IVA, in quanto, essendo la TARI un tributo sul quale evidentemente non può essere applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto pagata dal Comune è indetraibile e da considerarsi pertanto come un ulteriore elemento di costo.

Come indicato dal 654° comma dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nonché dal 1° comma dell'art. 11 del Dpr n° 158/1999, nel 2021 il Comune di Manerba del Garda deve coprire integralmente, vale a dire il 100%, i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, intendendo sia i costi diretti, che i costi indiretti.

Si sottolinea come la TARI debba coprire il 100% dei costi del servizio di igiene urbana, non delle spese. Il costo è la rappresentazione economica della fruizione del servizio, mentre la spesa è la rappresentazione finanziaria della stessa fruizione, che si manifesta nei debiti che l'Amministrazione assume per garantire il servizio. Nel concetto di costo vengono ricomprese pertanto delle componenti che non hanno manifestazioni finanziarie immediate (per esempio, gli ammortamenti delle attrezzature).

Per quanto attiene alla superficie tassabile, ai sensi dei commi 645, 647 e 648 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, per gli immobili dei gruppi catastali A, B, e C, essa è commisurata all'80% di quanto presente negli archivi catastali (però, fino all'attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica del Comune, la superficie degli immobili a destinazione ordinaria (quelli dei gruppi catastali A, B e C) assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati). Per gli immobili del gruppo catastale D, la superficie assoggettata a TARI è sempre quella calpestabile.

Tariffa per le utenze domestiche

Fino al 2013 le utenze domestiche sono state iscritte a ruolo tassa rifiuti (tarsu) esclusivamente in base al parametro della superficie delle case, garantendo comunque la riduzione agli unici occupanti ultra65enni di cui al 1° comma dell'art. 8 del regolamento tarsu (riduzione di 1/3) e delle zone non servite di cui al 2° comma dell'art. 2 del regolamento tarsu (riduzione del 60%).

Con l'introduzione della TARI, l'importo dovuto dall'utente viene determinato secondo due parametri distinti

- 1) la superficie dell'abitazione, che determina la parte di tariffa a copertura dei costi fissi (costi comuni, spazzamento, investimenti, ecc.);
- 2) il numero degli occupanti, che determina la parte di tariffa a copertura dei costi variabili (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento).

La ripartizione in base al numero degli occupanti, è stata realizzata attraverso l'incrocio dei dati dei contribuenti per la tassa rifiuti con quelli dei componenti i nuclei familiari risultanti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ai registri anagrafici comunali, come previsto dall'art. 47 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC.

Per le utenze diverse da quelle collegate alla residenza anagrafica ("seconde case" a disposizione di residenti e "seconde case" a disposizione di non residenti) si è applicato quanto previsto dall'art. 22 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI: 2 componenti fino a 30 mq di superficie, 3 componenti per abitazioni con superficie da 30 mq a 50 mq, 4 componenti per abitazioni con superficie da 51 mq a 70 mq, 5 componenti per abitazioni con superficie da 71 mq a 90 mq, 6 o più componenti per abitazioni con superficie maggiore di 90 mq.

Coefficienti Ka e Kb

Il coefficiente **Ka** (di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare) è stabilito in maniera fissa dalla tabella 1a dell'allegato 1 al Dpr n° 158/1999 ed è utilizzato per la ripartizione dei costi fissi (tale coefficiente **adegua le superfici** degli alloggi al numero dei componenti il nucleo familiare, esempio: 1 mq. di alloggio per n = 1 componenti equivale a mq. 1,425 di alloggio per n = 4 componenti).

Il coefficiente **Kb** (proporzionale di produttività per numero di componenti il nucleo familiare) è utilizzato per la ripartizione dei costi variabili. Tale coefficiente **adegua** la stima della quantità di rifiuti prodotti al **numero dei componenti** il nucleo familiare.

La tabella 2a dell'allegato 1 del DPR 158/99 stabilisce un valore minimo, uno medio e uno massimo per 6 tipologie di nuclei familiari (da quelli formati da un solo componente fino a quelli con sei e oltre). Non avendo dati a disposizione che consentano di attribuire in maniera certa una produzione specifica di rifiuto per ciascuna tipologia familiare, per il calcolo della tariffa, applicando l'allegato 1 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC, vengono adottati i valori minimi indicati dalla normativa .

Tariffa per le utenze non domestiche

Le attività delle utenze non domestiche, che erano suddivise in 11 categorie ai fini della tassa rifiuti, sono state riclassificate in 33 tipologie informandosi a quelle indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del Dpr n° 158/1999.

I coefficienti k_c (di produzione potenziale di rifiuti) e k_d (di produzione dei rifiuti) sono stati assunti, nelle misure indicate nell'allegato 1 del regolamento per l'applicazione della IUC. Per quanto attiene ai coefficienti k_d , è stata utilizzata la facoltà concessa dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis) del DL n. 16/2014: per le categorie che avrebbero avuto un aumento rilevantissimo della parte variabile della tariffa (categorie 22, 23, 24, 25 e 27), il coefficiente k_d è stato adottato in misura pari al 50% del minimo.

DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Tariffa di riferimento a regime (allegato 1 del DPR n. 158/99)

A decorrere dall'anno 2020, le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti devono essere conformi a quanto stabilito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in ragione dei poteri regolatori della materia attribuiti dall'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017.

ARERA, conseguentemente, ha adottato la delibera n. 443/2019/R/rif al fine di individuare i costi ammissibili nella predisposizione del Piano Economico Finanziario, nonché per fissare dei limiti all'incremento delle tariffe in rapporto all'anno precedente.

Al fine della determinazione delle tariffe si ritiene, pertanto, di dover prendere a riferimento la sommatoria dei costi fissi e dei costi variabili siccome quantificata nel PEF.

ΣT_{Fa} (risultante da PEF 2021 - appendice 1 MTR) =		1.079.067,00
ΣT_{Va} (risultante da PEF 2021 - appendice 1 MTR) =		662.431,00
COSTI TOTALI		
	$\Sigma T_a = \Sigma T_{Va} + \Sigma T_{Fa} =$	1.741.498,00
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		1.670.930,00
	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR	1.095.127,00	575.803,00
	65,540%	34,460%
Maggiori costi esogeni smaltimento	0,00	41.713,00
Maggiori costi: riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR	1.095.127,00	617.516,00
	63,944%	36,056%
Entrate tariffarie massime comprensive dei maggiori costi	1.712.643,00	

Verifica della copertura dei costi per il 2021:

ENTRATE 2021	
CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI SCOLASTICI	€ 10.000,00
ENTRATE DA CONVENZIONI	€ 0,00
SBILANCIO 2020	€ 82.073,00
TARI (tassa sui rifiuti)	€ 1.620.570,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.712.643,00
COSTI 2021 (IVA inclusa)	€ 1.712.643,00
copertura costi 2021	100,000%

Viene dunque rispettato quanto indicato dal 654° comma dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nonché dal 1° comma dell'art. 11 del DPR n. 158/1999, in ordine alla copertura integrale nel 2021 dei costi, diretti e indiretti, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ENTRATE TARIFFARIE PER L'ANNO 2021

CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI SCOLASTICI	€ 10.000,00
ENTRATE DA CONVENZIONI	€ 0,00
SBILANCIO 2020	€ 82.073,00
ENTRATE TARIFFARIE	€ 1.620.570,00
TOTALE ENTRATE 2021	€ 1.712.643,00

pari a una copertura dei costi 2021 del 100,000%

TARI per il 2021	€ 1.620.570,00
-------------------------	-----------------------

Suddivisione della tariffa in parte fissa e variabile

La tariffa si compone di due parti:

(2) $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$

la parte fissa (ΣTF) deve coprire i seguenti costi:

$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$

Sostituendo i dati:

$\Sigma TF =$	€ 1.095.127,00
ENTRATE EXTRA TARI E CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (in rapporto tra costi parte fissa/costi totali)	€ 60.344,62
	€ 1.034.782,38

la parte variabile (ΣTV) deve coprire i seguenti costi:

$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$

sostituendo i dati:

$\Sigma TV =$	€ 617.516,00
ENTRATE EXTRA TARI E CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (in rapporto tra costi parte variabile/costi totali)	€ 31.728,38
	€ 585.787,62

costi fissi	Utenze domestiche	49,270%
	Utenze non domestiche	50,730%

costi variabili	Utenze domestiche	49,270%
	Utenze non domestiche	50,730%

costi fissi attribuibili alle utenze domestiche: € 509.837,28

costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche: € 524.945,10

costi variabili attribuibili alle utenze domestiche: € 288.617,56

costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche: € 297.170,06

$\Sigma T =$ **€ 1.620.570,00**

Le entrate tariffarie si suddividono pertanto in:

entrate tariffarie attribuibili alle utenze domestiche	49,270%	€ 798.454,84
entrate tariffarie attribuibili alle utenze non domestiche	50,730%	€ 822.115,16
		€ 1.620.570,00

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

(3) $TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$ dove:

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (mq).

Quf = Quota Unitaria (€/mq)

Per la definizione della quota unitaria, avremo la seguente formula:

(4) $Quf = Ctuf / \sum n \cdot Stot(n) \cdot Ka(n)$

Ctuf = totale di costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = coeff di adattamento.

Per l'applicazione della formula (3) è necessario esprimere la superficie degli immobili in funzione dei nuclei familiari.

L'attuale superficie totale a ruolo taxa rifiuti per le utenze domestiche è di 648.545 mq. Per quanto riguarda il numero dei componenti il nucleo familiare, per le utenze relative a contribuenti residenti si è proceduto ad un abbinamento informatico con l'anagrafe, ottenendo dei dati sicuri. Per i non residenti il numero dei componenti il nucleo familiare è calcolato applicando l'art. 22 del regolamento comunale applicativo della TARI.

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE		Coeff. Ka	SUPERFICIE EFFETTIVA (SE)	SUPERFICIE CON L'APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE Ka DI CORREZIONE
1	Unico occupante	0,80	151.375,000	121.100,000
2	Due persone	0,94	143.518,000	134.906,920
3	Tre persone	1,05	139.185,000	146.144,250
4	Quattro persone	1,14	122.174,000	139.278,360
5	Cinque persone	1,23	37.434,000	46.043,820
> 5	Sei o più persone	1,30	54.859,000	71.316,700
TOTALE mq			648.545,000	658.790,050

La Quota unitaria Quf di cui alla formula (4) espressa in mq/€ per ciascun nucleo familiare, si calcola nel modo seguente (per il coefficiente Ka vedi tabella la del D.P.R. 158/99).

$$Quf = \frac{\text{(costi fissi utenze domestiche)}}{\text{Stot}(n1) \cdot Ka(n1) + \text{Stot}(n2) \cdot Ka(n2) + \text{Stot}(n3) \cdot Ka(n3) + \text{Stot}(n4) \cdot Ka(n4) + \text{Stot}(n5) \cdot Ka(n5) + \text{Stot}(n6) \cdot Ka(n6)} = \text{€/mq}$$

$$Quf = \frac{\text{€ 509.837,28}}{\text{658.790,050}} = \text{€/mq}$$

(Superficie totale a ruolo adeguata con coeff. di adattamento)

Quf = €/mq € 0,7739

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

$$(5) \quad TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad \text{dove:}$$

TVd = quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti del nucleo familiare.

Quv = quota unitaria determinata dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche corrette per il coefficiente di produttività Kb.

Cu = costo unitario (€/kg)

$$(6) \quad Quv = Q_{tot} / \sum n \cdot N(n) \cdot Kb(n) \quad \text{dove:}$$

Qtot = quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche corrette per il coefficiente di produttività Kb.

N(n) = numero totale delle utenze domestiche (in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare)

Kb(n) = coefficiente di produttività per utenze domestiche (in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare)

Per l'applicazione della formula (5) è necessario esprimere il numero delle utenze a ruolo in funzione dei nuclei familiari.

Il coefficiente Kb viene applicato entro i limiti previsti dal Dpr 158/1999, come indicato dall'allegato 1 del regolamento comunale applicativo per la TARI - per la determinazione dei componenti il nucleo familiare vedere quanto detto sopra per la formula (3):

N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE		Coefficiente Kb	N° UTENZE (*)	N° UTENZE CON L'APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE Kb DI CORREZIONE (*)
1	Unico occupante	0,60	1.356	814
2	Due persone	1,42	1.208	1.715
3	Tre persone	1,84	1.592	2.929
4	Quattro persone	2,28	1.168	2.663
5	Cinque persone	3,05	340	1.037
> 5	Sei o più persone	3,70	307	1.136
TOTALE UTENZE DOMESTICHE			5.971	10.294

(*) le eventuali pertinenze dell'abitazione non costituiscono "utenze" a sé stanti, ma vanno a comporre, con l'abitazione, una unica utenza.

Per procedere al calcolo della quota variabile della tariffa, è necessario definire la quantità totale dei rifiuti prodotti dall'utenza domestica.

Seguendo le disposizioni della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 che prevede, per il calcolo dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, di moltiplicare la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4a del Dpr 158/1999, è possibile quantificare in via precauzionale le seguenti quantità di rifiuti:

Utenze domestiche:	3.085.908,0 kg.
Utenze non domestiche:	2.588.449,0 kg.
Per una produzione totale di rifiuti di	5.674.357,0 kg.

La quota unitaria Quv di cui alla formula (6) espressa in kg/utenza unitaria adeguata, si calcola nel modo seguente (per il coefficiente Kb minimo vedi tabella (2) del D.P.R. 158/99:

$$Quv = \frac{\text{produzione di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche in kg}}{N_{tot}(n1) \cdot kb1 + N_{tot}(n2) \cdot kb2 + N_{tot}(n3) \cdot kb3 + N_{tot}(n4) \cdot kb4 + N_{tot}(n5) \cdot kb5 + N_{tot}(n6) \cdot kb6} =$$

$$Q_{uv} = \frac{3.085.908,0}{\quad} =$$

10294
(n. utenze adeguate)

$$Q_{uv} = \frac{299,772}{\quad} \text{ kg/utenza unitaria adeguata.}$$

Per il calcolo del coefficiente C_u (€/kg) si procede come segue:

$$C_u = \frac{\text{costi variabili attribuibili alle utenze domestiche}}{\text{produzione totale di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche in kg}} =$$

$$C_u = \frac{€ 288.617,56}{3.085.908} =$$

$$C_u = \text{€/kg} \quad \mathbf{€ 0,0935}$$

Verifica copertura costi attribuibili alle utenze domestiche

Verifica totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

La copertura della quota fissa totale della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (Q_{uf}) per la superficie totale delle utenze domestiche in funzione dei componenti del nucleo familiare. (Il valore è adeguato con il coefficiente K_a).

$T_{fdtot} = Q_{uf} \cdot \sum Stot(n) \cdot K_a(n)$ sostituendo i dati avremo:

(n=1)	$Q_{uf} \cdot Stot(n1) \cdot K_a(n1)$	€ 93.719,23
(n=2)	$Q_{uf} \cdot Stot(n2) \cdot K_a(n2)$	€ 104.404,40
(n=3)	$Q_{uf} \cdot Stot(n3) \cdot K_a(n3)$	€ 113.100,96
(n=4)	$Q_{uf} \cdot Stot(n4) \cdot K_a(n4)$	€ 107.787,45
(n=5)	$Q_{uf} \cdot Stot(n5) \cdot K_a(n5)$	€ 35.633,29
(n>5)	$Q_{uf} \cdot Stot(n6) \cdot K_a(n6)$	€ 55.191,96
	TOTALE *	€ 509.837,28

(* per le modalità di calcolo vedi allegato 1)

Verifica totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche

La copertura della quota variabile totale della tariffa è data dal prodotto tra la quota unitaria (Q_{uv}) per il numero totale delle utenze domestiche in funzione dei componenti del nucleo familiare.

(il valore è adeguato con il coefficiente K_b).

$$T_{Vdtot} = Q_{uv} \cdot \sum Ntot(n) \cdot K_b(n) \cdot C_u \quad \text{sostituendo i dati avremo:}$$

$$Q_{uv} = \frac{299,77}{\quad} \text{ Kg/utenza unitaria adeguata.}$$

$$C_u = \frac{€ 0,0935}{\quad} \text{ €/kg}$$

(n=1)	$Q_{uv} \cdot Ntot(n1) \cdot K_b(n1) \cdot C_u$	€ 22.810,87
(n=2)	$Q_{uv} \cdot Ntot(n2) \cdot K_b(n2) \cdot C_u$	€ 48.093,49
(n=3)	$Q_{uv} \cdot Ntot(n3) \cdot K_b(n3) \cdot C_u$	€ 82.128,12
(n=4)	$Q_{uv} \cdot Ntot(n4) \cdot K_b(n4) \cdot C_u$	€ 74.663,56
(n=5)	$Q_{uv} \cdot Ntot(n5) \cdot K_b(n5) \cdot C_u$	€ 29.074,33
(n>5)	$Q_{uv} \cdot Ntot(n6) \cdot K_b(n6) \cdot C_u$	€ 31.847,19
	TOTALE *	€ 288.617,56

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE**

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche

(7) $T_{\text{Fnd}}(\text{ap}, \text{Sap}) = Q_{\text{apf}} \cdot \text{Sap}(\text{ap}) \cdot K_{\text{c}}(\text{ap})$

$T_{\text{Fnd}}(\text{ap}, \text{Sap})$ = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle medesime utenze (corretta dal coefficiente potenziale di produzione K_{c}).

Per la definizione della quota unitaria, avremo la seguente formula:

(8) $Q_{\text{apf}} = C_{\text{tapf}} / \Sigma \text{Sap} \cdot \text{Stot}(\text{ap}) \cdot K_{\text{c}}(\text{ap})$

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$\text{Stot}(\text{ap})$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

$K_{\text{c}}(\text{ap})$ = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso con la tipologia di attività.

I coefficienti k_{c} , informandosi alla tabella 3a del DPR n. 158/1999, sono stabiliti nell'allegato 1 al regolamento comunale applicativo della TARI.

COD. / ATTIVITA'	kc Min	kc Max	kc applicato		SUPERFICIE A RUOLO (MQ.)	SUPERFICIE ADEGUATA
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,42	×	1.728,000	725,760
2 - Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,32	×	773,000	249,486
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,54	×	62.041,000	33.502,140
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,81	×	143.751,000	116.438,310
5 - Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,43	×	-	-
6 - Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,37	×	6.502,000	2.404,115
7 - Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,28	×	22.439,000	28.654,603
8 - Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,01	×	18.598,000	18.783,980
9 - Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,04	×	1.342,000	1.400,713
10 - Ospedali - ambulatori	1,07	1,29	1,11	×	659,000	730,502
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,15	×	11.862,000	13.626,473
12 - Banche e istituti di credito	0,55	0,61	0,59	×	1.482,000	874,380
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,06	×	8.698,000	9.250,323
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,18	×	709,000	836,620
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,64	×	292,000	186,953
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,21	×	-	-
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,16	×	1.188,000	1.376,001
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,89	×	1.384,000	1.231,760
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,17	×	6.228,000	7.286,760
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,38	×	7.973,000	3.029,740
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,58	×	15.458,000	8.965,640
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	5,57	9,63	5,57	×	12.980,000	72.298,600

23 - Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	4,85	×	720,000	3.492,000
24 - Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	3,96	×	4.804,000	19.023,840
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,02	×	6.901,000	13.940,020
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,68	×	2.296,000	3.857,280
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	7,17	×	11,000	78,870
28 - Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,74	×	-	-
29 - Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	4,10	×	-	-
30 - Discoteche, night club	1,04	1,91	1,11	×	1.156,000	1.283,160
31 - Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo similare	0,51	0,60	0,53	×	1.450,000	768,500
32 - Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico	0,51	0,60	0,53	×	15.625,000	8.281,250
33 - Aree adibite a porto	0,51	0,60	0,53	×	5.617,000	2.977,010
					364.667,000	375.554,787

La quota unitaria Qapf sarà pertanto:

$$\text{Qapf} = \frac{\text{costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche}}{\text{superficie totale adeguata dei locali dove si svolge l'attività produttiva}} =$$

$$\text{Qapf} = \frac{\text{€ 524.945,10}}{\text{375.554,787}} =$$

$$\text{Qapf} = \text{€ 1,3978}$$

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche

$$(9) \quad TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

TVnd(ap, Sap) = quota variabile per la tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività non produttiva e di una superficie pari a Sap.

Cu = costo unitario in €/kg.

Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = coefficiente di produzione in kg/mq.

Per l'applicazione della formula (9) si procede nel modo seguente, applicando i coefficienti kd stabiliti nell'allegato 1 al regolamento comunale applicativo della TARI, coefficienti informati alla tabella 4a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999.

(I dati sotto riportati, stimati in via preventiva, dovranno essere verificati a consuntivo dell'anno 2019).

COD. / ATTIVITA'	Kd Min	Kd Max	Kd applicato		SUPERFICIE A RUOLO	PRODUZIONE RIFIUTI
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,67	×	1.728,000	6.339,2
2 - Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,68	×	773,000	2.067,8
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,32	×	62.041,000	268.172,2
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,42	×	143.751,000	922.593,9
5 - Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,47	×	0,000	0,0
6 - Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,07	×	6.502,000	19.928,6
7 - Alberghi con ristorante	9,85	13,45	10,48	×	22.439,000	235.160,7
8 - Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,96	×	18.598,000	147.965,7
9 - Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,55	×	1.342,000	11.478,8
10 - Ospedali	8,81	10,55	9,11	×	659,000	6.006,5
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	9,42	×	11.862,000	111.766,7
12 - Banche e istituti di credito	4,50	5,03	4,95	×	1.482,000	7.335,9
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,75	×	8.698,000	76.064,0
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	10,08	×	709,000	7.144,9
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	5,25	×	292,000	1.533,2
16 - Banche di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,89	×	0,000	0,0
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,50	×	1.188,000	11.291,6
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	7,06	×	1.384,000	9.772,4
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	9,41	×	6.228,000	58.574,3
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	1,60	×	7.973,000	12.756,8
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	5,27	×	15.458,000	81.490,7
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	45,67	78,97	23,00	×	12.980,000	298.540,0
23 - Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	20,00	×	720,000	14.400,0

24 - Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	16,50	×	4.804,000	79.266,0
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	8,20	×	6.901,000	56.588,2
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	14,14	×	2.296,000	32.465,4
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	29,40	×	11,000	323,4
28 - Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	14,51	×	0,000	0,0
29 - Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78	33,61	×	0,000	0,0
30 - Discoteche, night club	8,56	15,68	9,81	×	1.156,000	11.335,7
31 - Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo similare	4,20	4,90	4,32	×	1.450,000	6.267,6
32 - Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico	4,20	4,90	4,32	×	15.625,000	67.539,1
33 - Aree adibite a porto	4,20	4,90	4,32	×	5.617,000	24.279,5
TOTALE kg						2.588.449,0

Il costo unitario (Cu) sarà pertanto:

$$\text{Cu} = \frac{\text{costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche}}{\text{quantità annua totale attribuibile alle utenze non domestiche}} =$$

$$\text{Cu} = \frac{€ 297.170,06}{2.588.449} =$$

$$\text{Cu} = € 0,1148$$

Verifica copertura costi attribuibili alle utenze non domestiche

Verifica totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

La copertura della quota fissa totale della tariffa è data dal prodotto tra la quota unitaria (Qapf) per la superficie totale dell'attività produttiva considerata.

(il valore è adeguato con il coefficiente Kc).

$Tfndtot. = Qapf \cdot \Sigma totSap(ap) \cdot Kc(ap)$

sostituendo i dati avremo:

COD. / ATTIVITA'	Superficie adeguata		Qapf €/mq	Totale
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	726	x	€ 1,3978	€ 1.014,46
2 - Cinematografi e teatri	249	x	€ 1,3978	€ 348,73
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	33.502	x	€ 1,3978	€ 46.828,81
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	116.438	x	€ 1,3978	€ 162.755,80
5 - Stabilimenti balneari	-	x	€ 1,3978	€ 0,00
6 - Esposizioni, autosaloni	2.404	x	€ 1,3978	€ 3.360,44
7 - Alberghi con ristorante	28.655	x	€ 1,3978	€ 40.052,99
8 - Alberghi senza ristorante	18.784	x	€ 1,3978	€ 26.255,98
9 - Case di cura e riposo	1.401	x	€ 1,3978	€ 1.957,90
10 - Ospedali	731	x	€ 1,3978	€ 1.021,08
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	13.626	x	€ 1,3978	€ 19.046,89
12 - Banche e istituti di credito	874	x	€ 1,3978	€ 1.222,20
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9.250	x	€ 1,3978	€ 12.929,97
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	837	x	€ 1,3978	€ 1.169,42
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	187	x	€ 1,3978	€ 261,32
16 - Banchi di mercato beni durevoli	-	x	€ 1,3978	€ 0,00
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.376	x	€ 1,3978	€ 1.923,35
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.232	x	€ 1,3978	€ 1.721,74
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.287	x	€ 1,3978	€ 10.185,33
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	3.030	x	€ 1,3978	€ 4.234,93
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	8.966	x	€ 1,3978	€ 12.532,04
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	72.299	x	€ 1,3978	€ 101.057,95
23 - Mense, birrerie, amburgherie	3.492	x	€ 1,3978	€ 4.881,07
24 - Bar, caffè, pasticceria	19.024	x	€ 1,3978	€ 26.591,25
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13.940	x	€ 1,3978	€ 19.485,16
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3.857	x	€ 1,3978	€ 5.391,65
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	79	x	€ 1,3978	€ 110,24
28 - Ipermercati di generi misti	-	x	€ 1,3978	€ 0,00
29 - Banchi di mercato generi alimentari	-	x	€ 1,3978	€ 0,00
30 - Discoteche, night club	1.283	x	€ 1,3978	€ 1.793,58
31 - Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo similare	769	x	€ 1,3978	€ 1.074,20
32 - Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico	8.281	x	€ 1,3978	€ 11.575,41
33 - Aree adibite a porto	2.977	x	€ 1,3978	€ 4.161,22
	375.555		TOTALE * €	€ 524.945,10

Verifica totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche

La copertura della quota variabile totale della tariffa è data dal prodotto tra il costo unitario (Cu) per la superficie totale dell'attività produttiva considerata.

(il valore è adeguato con il coefficiente Kd).

$$TVndtot. = Cu \cdot \Sigma totSap(ap) \cdot Kd(ap)$$

sostituendo i dati avremo:

COD. / ATTIVITA'	Prod.rifiuti		Cu kg/mq	Totale
	TOTALE			
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6.339	x	€ 0,1148	€ 727,78
2 - Cinematografi e teatri	2.068	x	€ 0,1148	€ 237,39
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	268.172	x	€ 0,1148	€ 30.787,84
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	922.594	x	€ 0,1148	€ 105.919,52
5 - Stabilimenti balneari	-	x	€ 0,1148	€ 0,00
6 - Esposizioni, autosaloni	19.929	x	€ 0,1148	€ 2.287,93
7 - Alberghi con ristorante	235.161	x	€ 0,1148	€ 26.997,91
8 - Alberghi senza ristorante	147.966	x	€ 0,1148	€ 16.987,38
9 - Case di cura e riposo	11.479	x	€ 0,1148	€ 1.317,84
10 - Ospedali	6.006	x	€ 0,1148	€ 689,58
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	111.767	x	€ 0,1148	€ 12.831,52
12 - Banche e istituti di credito	7.336	x	€ 0,1148	€ 842,21
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	76.064	x	€ 0,1148	€ 8.732,62
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7.145	x	€ 0,1148	€ 820,28
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,	1.533	x	€ 0,1148	€ 176,02
16 - Banchi di mercato beni durevoli	-	x	€ 0,1148	€ 0,00
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,	11.292	x	€ 0,1148	€ 1.296,35
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	9.772	x	€ 0,1148	€ 1.121,94
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	58.574	x	€ 0,1148	€ 6.724,70
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	12.757	x	€ 0,1148	€ 1.464,56
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	81.491	x	€ 0,1148	€ 9.355,64
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	298.540	x	€ 0,1148	€ 34.274,25
23 - Mense, birrerie, amburgherie	14.400	x	€ 0,1148	€ 1.653,21
24 - Bar, caffè, pasticceria	79.266	x	€ 0,1148	€ 9.100,23
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	56.588	x	€ 0,1148	€ 6.496,68
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	32.465	x	€ 0,1148	€ 3.727,23
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	323	x	€ 0,1148	€ 37,13
28 - Ipermercati di generi misti	-	x	€ 0,1148	€ 0,00
29 - Banchi di mercato generi alimentari	-	x	€ 0,1148	€ 0,00
30 - Discoteche, night club	11.336	x	€ 0,1148	€ 1.301,41
31 - Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo similare	6.268	x	€ 0,1148	€ 719,56
32 - Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico	67.539	x	€ 0,1148	€ 7.753,90
33 - Aree adibite a porto	24.279	x	€ 0,1148	€ 2.787,44
	2.588.449		TOTALE * €	€ 297.170,06

COEFFICIENTI Ka E Kb PER UTENZE DOMESTICHE

n° componenti nucleo familiare	coeff. Ka (tariffa fissa)	Tariffa parte fissa Ka*Quf (€/mq)
1	0,8	€ 0,6191
2	0,94	€ 0,7275
3	1,05	€ 0,8126
4	1,14	€ 0,8822
5	1,23	€ 0,9519
6 o più	1,3	€ 1,0061

n° componenti nucleo familiare	coeff. Kb (tariffa var.) Minimo	coeff. Kb (tariffa var.) Massimo	coeff. Kb (tariffa var.) Medio	coeff. Kb (tariffa var.) APPLICATO	Tariffa parte variab. Kb*Quv*Cu (€/utenza)
1	0,6	1	0,8	0,60	€ 16,8222
2	1,4	1,8	1,6	1,42	€ 39,8125
3	1,8	2,3	2	1,84	€ 51,5880
4	2,2	3	2,6	2,28	€ 63,9243
5	2,9	3,6	3,2	3,05	€ 85,5127
6 o più	3,4	4,1	3,7	3,70	€ 103,7368

COEFFICIENTI PER UTENZE NON DOMESTICHE		Coeff. Kc potenziale prod. (parte fissa)			Tariffa parte fissa al mq (Kc*Qapf)	Coeff. (Kd) di produzione (parte variabile) kg/mq/anno			Tariffa parte variab. al mq (Kd*Cu)	Tariffa totale al mq
cat.	ATTIVITÀ	Kc Min	Kc Max	Kc applicato		Kd Min	Kd Max	Kd applicato		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,42	€ 0,59	3,28	5,50	3,67	€ 0,42	€ 1,01
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,32	€ 0,45	2,50	3,50	2,68	€ 0,31	€ 0,76
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,54	€ 0,75	4,20	4,90	4,32	€ 0,50	€ 1,25
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,81	€ 1,13	6,25	7,21	6,42	€ 0,74	€ 1,87
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,43	€ 0,59	3,10	5,22	3,47	€ 0,40	€ 0,99
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,37	€ 0,52	2,82	4,22	3,07	€ 0,35	€ 0,87
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,28	€ 1,78	9,85	13,45	10,48	€ 1,20	€ 2,98
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,01	€ 1,41	7,76	8,88	7,96	€ 0,91	€ 2,32
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,04	€ 1,46	8,20	10,22	8,55	€ 0,98	€ 2,44
10	Ospedali	1,07	1,29	1,11	€ 1,55	8,81	10,55	9,11	€ 1,05	€ 2,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,15	€ 1,61	8,78	12,45	9,42	€ 1,08	€ 2,69
12	Banche e istituti di credito	0,55	0,61	0,59	€ 0,82	4,50	5,03	4,95	€ 0,57	€ 1,39
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,06	€ 1,49	8,15	11,55	8,75	€ 1,00	€ 2,49
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,18	€ 1,65	9,08	14,78	10,08	€ 1,16	€ 2,81
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,64	€ 0,89	4,92	6,81	5,25	€ 0,60	€ 1,49
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,21	€ 1,69	8,90	14,58	9,89	€ 1,14	€ 2,83
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	1,48	1,16	€ 1,62	8,95	12,12	9,50	€ 1,09	€ 2,71
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,89	€ 1,24	6,76	8,48	7,06	€ 0,81	€ 2,05
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,17	€ 1,64	8,95	11,55	9,41	€ 1,08	€ 2,72
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,38	€ 0,53	3,13	7,53	1,60	€ 0,18	€ 0,71
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,58	€ 0,81	4,50	8,91	5,27	€ 0,61	€ 1,42
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	5,57	9,63	5,57	€ 7,79	45,67	78,97	23,00	€ 2,64	€ 10,43
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	4,85	€ 6,78	39,78	62,55	20,00	€ 2,30	€ 9,08
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	3,96	€ 5,54	32,44	51,55	16,50	€ 1,89	€ 7,43
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,02	€ 2,82	16,55	22,67	8,20	€ 0,94	€ 3,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,68	€ 2,35	12,60	21,40	14,14	€ 1,62	€ 3,97
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	7,17	€ 10,02	58,76	92,56	29,40	€ 3,38	€ 13,40
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,74	€ 2,43	12,82	22,45	14,51	€ 1,67	€ 4,10
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	4,10	€ 5,73	28,70	56,78	33,61	€ 3,86	€ 9,59
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,11	€ 1,55	8,56	15,68	9,81	€ 1,13	€ 2,68
31	Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo similare	0,51	0,60	0,53	€ 0,74	4,20	4,90	4,32	€ 0,50	€ 1,24
32	Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico	0,51	0,60	0,53	€ 0,74	4,20	4,90	4,32	€ 0,50	€ 1,24
33	Aree adibite a porto	0,51	0,60	0,53	€ 0,74	4,20	4,90	4,32	€ 0,50	€ 1,24

DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

Costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti previsti per il 2021	€	1.712.643,00		
Copertura prevista per l'anno 2021		100,000%		
con introito contributo centri scolastici		10.000,00		
con introito convenzioni		0,00		
con sbilancio 2020		82.073,00		
con introito TARI 2021 pari a	€	1.620.570,00		
di cui				
Parte fissa	€	1.095.127,00	63,944%	100,000%
Parte variabile	€	617.516,00	36,056%	
R.S.U. previsti per l'anno 2021	Kg	5.674.357		
di cui				
Utenze domestiche (kg)	Kg	3.085.908	54,383%	100,000%
Utenze non domestiche (kg)	Kg	2.588.449	45,617%	
Totale superficie utenze domestiche	mq	648.545	64,009%	100,000%
Totale superficie utenze non domestiche	mq	364.667	35,991%	

SUDDIVISIONE COSTI

Copertura costi parte fissa	€	1.095.127,00		
di cui				
Utenze domestiche	€	509.837,28	49,270%	100,000%
Utenze non domestiche	€	524.945,10	50,730%	
Copertura costi parte variabile	€	617.516,00		
di cui				
Utenze domestiche	€	288.617,56	49,270%	100,000%
Utenze non domestiche	€	297.170,06	50,730%	
Totale 2021 utenze domestiche	€	798.454,84	49,270%	100,000%
Totale 2021 utenze non domestiche	€	822.115,16	50,730%	
Totale tariffa 2021	€	1.620.570,00		

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Annalisa Pezzoli

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IGIENE URBANA E TUTELA AMBIENTALE

Dott.ssa Nicoletta Saramondi

Sottoscrizione del documento informatico apposta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.